

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1421 del 22/03/2019
Oggetto	FC17A0008. CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE TROGO, IN LOCALITÀ STRABATENZA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: MUNARETI MAURO. USO: DOMESTICO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1462 del 22/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE TROGO, IN LOCALITÀ STRABATENZA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
RICHIEDENTE: MUNARETI MAURO
USO: DOMESTICO
PRATICA: FC17A0008**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

VISTA:

- la domanda di nuova concessione presentata in data 19/04/2017 con protocollo PGFC/2017/5856 dal Sig. Munaretti Mauro (C.F. MNRMRA73506B157Z) con la quale chiede di derivare acqua pubblica superficiale ad uso domestico dal Torrente Trogo, in località Strabatenza in comune di Bagno di Romagna (FC). L' opera mobile di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 112 antistante mappale 70 di proprietà del demanio pubblico.

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- il prelievo avviene mediante pompa mobile auto adescante con potenza Kw 0,5 e una portata massima di prelievo di 0,2 l/s;

- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 300 mc/anno;
- il diametro massimo dei tubi di pescaggio è di 25 mm;

VISTI inoltre:

- il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 856/2018, acquisito da quest’Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/8935 del 04/06/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - *“dovrà essere garantito il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico come previsto dalla D.G.R. 1195/2016 indicato per i corpi idrici superficiali collinari/montani non individuati nei P.d.G. 2015-2021, corrispondente a 20 l/s (0,020 mc/s), in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;*
 - *dovrà essere installato uno strumento tecnicamente idoneo a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate”;*
- il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena Prot. n. 2018/07.03.01/05 del 20/02/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/2961 del 21/02/2018 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *“poiché le opere di presa e alcune parti della condotta ricadono all’interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall’art. 10 del PTCP, la posa, l’utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;”*
 - *“l’utilizzo dell’opera di presa non determini una riduzione della capacità d’invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall’art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP;”*
 - *“tenuto conto del fatto che l’opera ricade in aree di potenziale instabilità di cui all’art. 27 delle norme del PTCP, si ritiene necessario che nella realizzazione delle opere siano attuate tutte le misure atte a non influire negativamente sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità; inoltre si ritiene necessario predisporre un monitoraggio periodico delle opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti.”*
- il Nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394/1991 “Legge quadro sulle Aree Protette” rilasciato dall’Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona Campigna trasmesso ed acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/6036 del 17/04/2018 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *“le tubazioni di adduzione dell’acqua così come i cavi elettrici di alimentazione della pompa dovranno essere opportunamente interrati;*
 - *il richiedente dovrà provvedere alla realizzazione di una struttura in legno a copertura della pompa per renderla meno impattante dal punto di vista visivo;*
 - *la validità del presente Nulla Osta potrà essere sospesa, su indicazione del personale dell’Ente Parco o del Personale del Comando Carabinieri Parco, in concomitanza di particolari eventi siccitosi che possano compromettere gli equilibri del torrente da cui viene prelevata l’acqua”;*
- il Nulla Osta Idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 2173 del 20/06/2018 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2018/10104 del 25/06/2018 e successivamente integrato con il Nulla Osta Idraulico con determinazione dirigenziale n. 2732 del 01/08/2018 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2018/13208 del 21/08/2018, contenenti una serie di condizioni e prescrizioni recepite all’art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 99,00 in data 19/04/2017 con bollettino postale dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 18/03/2019 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art.8 L.R. 2/2015;
- i canoni fino alla scadenza della concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 48 del 07/03/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/45697 del 21/03/2019;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente.

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire al Sig. Munaretti Mauro (C.F. MNRMRA73506B157Z) la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Torrente Trogo in comune di Bagno di Romagna (FC), località Strabatenza ad uso domestico secondo le modalità previste nella domanda. L'opera mobile di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 112 antistante mappale 70 di proprietà del demanio pubblico. **Pratica FC18A0001**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 0,2 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 300** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore a dieci anni e quindi fino al **31/12/2027**;
5. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di fissare il **canone annuo in € 8,17** sulla base della normativa citata in premessa;

7. di fissare in **€ 81,70 la somma dovuta per i canoni dei dieci anni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nei Nulla Osta Idraulici di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2173 del 20/06/2018 e con determinazione dirigenziale n. 2732 del 01/08/2018 che si consegnano entrambi in copia semplice al concessionario;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso domestico, richiesta dal Sig. Munaretti Mauro (C.F. MNRMRA73506B157Z) Pratica FC17A0008.

ART. 1

DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua superficiale avviene mediante pompa mobile auto adescante sita sulla sponda sinistra del Torrente Trogo in comune di Bagno di Romagna (FC), Strabatenza, su terreno distinto al foglio n. 112 antistante mappale 70 del N.C.T. dello stesso comune come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER x: 732.510 y: 860.584.
2. L'acqua superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso domestico e più precisamente per i servizi igienici dell'immobile in cui risiede il richiedente ubicato in via Strabatenza n. 34, in comune di Bagno di Romagna (FC) e l'irrigazione del relativo giardino di mq 100.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2028**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo con pompa auto adescante mobile della potenza di kw 0,5 dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima di prelievo l/s 0,2
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 300.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni stabilite dall'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**:
 - *“dovrà essere garantito il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico come previsto dalla D.G.R. 1195/2016 indicato per i corpi idrici superficiali collinari/montani non*

individuati nei P.d.G. 2015-2021, corrispondente a 20 l/s (0,020 mc/s), in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;

- dovrà essere installato uno strumento tecnicamente idoneo a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate”;

2. Il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni stabilite dal **Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena**:

- *“poiché le opere di presa e alcune parti della condotta ricadono all’interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall’art. 10 del PTCP, la posa, l’utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;”*
- *“l’utilizzo dell’opera di presa non determini una riduzione della capacità d’invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall’art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP;”*
- *“tenuto conto del fatto che l’opera ricade in aree di potenziale instabilità di cui all’art. 27 delle norme del PTCP, si ritiene necessario che nella realizzazione delle opere siano attuate tutte le misure atte a non influire negativamente sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità; inoltre si ritiene necessario predisporre un monitoraggio periodico delle opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti.”*

3. Il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni stabilite dall’**Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona Campigna**:

- *“le tubazioni di adduzione dell’acqua così come i cavi elettrici di alimentazione della pompa dovranno essere opportunamente interrati;*
- *il richiedente dovrà provvedere alla realizzazione di una struttura in legno a copertura della pompa per renderla meno impattante dal punto di vista visivo;*
- *la validità del presente Nulla Osta potrà essere sospesa, su indicazione del personale dell’Ente Parco o del Personale del Comando Carabinieri Parco, in concomitanza di particolari eventi siccitosi che possano compromettere gli equilibri del torrente da cui viene prelevata l’acqua”.*

4. Il **concessionario deve provvedere all’installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l’entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all’Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell’anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all’indirizzo pec aooxfc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

5. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

6. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
7. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
8. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
9. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
10. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
11. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEI NULLA OSTA IDRAULICI

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 2173 del 20/06/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:
 - a) *"omissis.....la durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.*
 - b) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla presente richiesta di concessione. Il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
 - c) *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
 - d) *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
 - e) *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere alla sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*

- f) *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 20 febbraio al 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B,.1 e B. 2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009) nel quale ricade l'area in trattazione. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.*
- g) *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
- h) *L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.....omissis”.*
2. Il concessionario deve rispettare altresì le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 2732 del 01/08/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 ad integrazione del precedente:
- a) *“le tubazioni di adduzione dell'acqua così come i cavi elettrici di alimentazione della pompa dovranno essere opportunamente interrati;il percorso delle tubazioni e dei cavi devono essere opportunamente segnalati;*
- b) *il richiedente dovrà provvedere alla realizzazione di una struttura in legno a copertura della pompa per renderla meno impattante dal punto di vista visivo; la stessa deve avere il carattere di amovibilità;*
- c) *la validità del presente Nulla Osta potrà essere sospesa, su indicazione del personale dell'Ente Parco o del Personale del Comando Carabinieri Parco, in concomitanza di particolari eventi siccitosi che possano compromettere gli equilibri del torrente da cui viene prelevata l'acqua”.*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2027, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028.**

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.